



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTA l’istanza di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dalla società ISET s.r.l. che richiede il **rinnovo dell’autorizzazione** precedentemente ricevuta con decreto direttoriale del 4 giugno 2014;

VISTO l’esito favorevole della relativa istruttoria svolta dall’Amministrazione competente;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **18 settembre 2018**;

DECRETA

Art. 1

1. La società **ISET S.r.l.** con sede in via Donatori di sangue 9, a Moglia (MN), CF/P.IVA 02332750369, nel seguito denominata "Organismo", è autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le specifiche tecniche armonizzate e nella qualità della tipologia di organismo come di seguito specificata.

Organismo di certificazione di prodotto

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/111	EN 40-4:2005 EN 40-4:2005 / AC:2006	Pali per illuminazione pubblica -parte 4:requisiti per pali per illuminazione di calcestruzzo amato e precompresso
M/111	EN 40-5:2002	Pali per illuminazione pubblica -parte 5: specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio
M/111	EN 40-6:2002	Pali per illuminazione pubblica - parte 6: requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio
M/111	EN 40-7:2002	Pali per illuminazione pubblica - parte 7: specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati
M/111	EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Barriere di sicurezza stradali – Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione conformità per sistemi di trattenimento veicoli
M/111	EN 1463-1:2009	Materiali per segnaletica orizzontale -inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: requisiti delle prestazioni iniziali
M/111	EN 12352:2006	Attrezzature per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza
M/111	EN 12368:2006	Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche
M/111	EN 12899-1:2007	Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte I: Segnali permanenti
M/111	EN 12899-2:2007	Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2: Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB)
M/111	EN 12966-1:2005	Segnaletica verticale per il traffico stradale – Pannelli a messaggio variabile

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede operativa dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita a **Moglia (MN), in via Donatori di sangue 9**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni

- nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

1. Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del protocollo del presente atto e, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, mantiene la sua validità per quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5


1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, 27 SETTEMBRE 2018

**Il Direttore Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino
(f.to Mario Fiorentino)



9/16